



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - Numero 06

Roma, 09 Febbraio 2026



DECRETO LEGGE-LEGGE SICUREZZA E DISEGNO LEGGE COLLEGATO

**PRIME RISPOSTE RISOLUTIVE DI ALCUNE CRITICITÀ IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI DELLA POLIZIA DI STATO,
MA RESTANO IRRISOLTI NODI NON PIÙ RINVIAZI**

Nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri si è riunito ancora una volta per affrontare un tema che da mesi domina il dibattito pubblico, la sicurezza. Non un argomento da slogan, ma un terreno complesso, fatto di responsabilità e del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in uniforme. Dopo settimane di confronti e indiscrezioni, il Governo ha messo sul tavolo un pacchetto di misure che viaggia su due binari distinti. Da una parte c'è il decreto-legge Sicurezza, lo strumento immediato, quello che entra in vigore subito e interviene sulle urgenze, ordine pubblico, indagini, immigrazione, criticità operative delle Forze di Polizia. Qui hanno trovato spazio anche alcune richieste che il SIAP porta avanti da tempo, e finalmente accolte. Dall'altra parte c'è il disegno di legge collegato, un testo più ampio, fatto di 29 articoli, che non produce effetti immediati ma guarda lontano. È il progetto di riorganizzazione del sistema sicurezza, riforme delle direzioni centrali, procedure di reclutamento più rapide, valorizzazione delle professionalità, rafforzamento degli organici. Un lavoro di struttura, che richiederà tempo, coerenza e risorse. I due percorsi ora si separano. Il decreto dovrà essere convertito in tempi brevi, mentre il disegno di legge affronterà un cammino parlamentare più lungo, sul quale il SIAP vigilerà con determinazione. Eppure, nonostante i passi avanti, resta un nodo che il



sindacato non intende lasciare sullo sfondo, lo scorimento integrale delle graduatorie. Una questione che non né tecnica né marginale, ma tocca i principi di equità e trasparenza dell'amministrazione. Su questo punto, il Governo non ha dato risposte complete, e per il SIAP non si tratta di un dettaglio trascurabile. Il SIAP lo dice chiaramente, niente soluzioni parziali, niente rinvii strategici. Lo scorimento è una misura di giustizia amministrativa, e su questo non si arretra come non arretriamo alla necessità di concorsi annuali per vice sovrintendenti, vice ispettori e vice commissari. La pressione continuerà, in ogni sede, con fermezza e senza ambiguità. Perché quando si parla dei diritti del personale e della credibilità delle istituzioni, il SIAP non chiede favori. Pretende risposte.

[CLICCA QUI](#)

⇒ **Riepilogo delle modifiche legislative introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 . Porto di armi fuori dal servizio senza necessità di licenza.**

L'ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento ha disposto indicazione applicative concernente l'articolo 28 decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito in legge il 9 giugno 2025, n. 80, che introduce importanti novità in materia di porto d'armi per gli agenti di pubblica sicurezza. La Segreteria Nazionale del SIAP, il 29 ottobre 2025 aveva sollecitato un intervento che fosse incardinato nella cornice normativa in modo da rendere esecutiva la struttura autorizzatoria. Di seguito i punti principali; a) Gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia e della polizia locale, riconosciuti dal Prefetto e dotati di arma d'ordinanza, possono portare armi previste dall'articolo 42 del TULPS anche fuori servizio, senza necessità di licenza; b) La norma mira a garantire la difesa personale e la sicurezza pubblica. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, doveva essere adottato un regolamento per modificare l'articolo 73 del Regolamento di esecuzione del TULPS, al fine di adeguarlo alla nuova normativa. La norma si applica agli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia e ai membri della polizia locale riconosciuti dal Prefetto. La qualità di agente di pubblica sicurezza deve essere attestata tramite documentazione ufficiale oppure tesserino. Gli agenti possono acquistare armi senza licenza, esibendo la tessera personale e documentazione che attestino il loro status. La detenzione delle armi deve essere comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza per garantire la tracciabilità. Rimangono in vigore le norme sul numero massimo di armi detenibili (tre) e i divieti di cessione a privati senza permesso. Eventuali sospensioni o destituzioni dal servizio possono influire sul diritto al porto d'armi. La comunicazione della disponibilità di un'arma deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 38 del TULPS. I Prefetti sono invitati a comunicare le indicazioni della circolare agli Enti locali e alle Camere di Commercio per informare le associazioni di categoria interessate. Queste modifiche mirano a rafforzare la sicurezza personale degli agenti di pubblica sicurezza e la tutela della collettività, garantendo al contempo la tracciabilità delle armi e il rispetto delle normative vigenti. L'articolo 28 sottolinea, infatti la necessità di garantire la tracciabilità delle armi portate dagli agenti di pubblica sicurezza, anche fuori servizio, attraverso comunicazioni all'Autorità di pubblica sicurezza e l'inserimento nel CED interforze.



[CLICCA QUI](#)

⇒ **Vittime del dovere: attribuzione punteggio aggiuntivo nei concorsi interni**

La Segreteria Nazionale del SIAP ha segnalato una rilevante criticità riguardante le procedure concorsuali interne della Polizia di Stato per l'accesso e la progressione nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori. Nonostante il quadro normativo vigente — che, dalle leggi n. 302/1990, n. 206/2004 e n. 266/2005, riconosce un'area unitaria di tutela per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati — nei concorsi interni della Polizia di Stato **non è attualmente previsto alcun punteggio aggiuntivo** né un titolo di preferenza specifico per il personale riconosciuto vittima del dovere o equiparato. Questa mancanza determina una serie di distonie, tra le quali una **disparità di trattamento** rispetto ad altre amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, dove tali titoli sono già valorizzati, un **disallineamento** rispetto all'intento del legislatore, che ha previsto una progressiva armonizzazione delle tutele, una **ingiustificata penalizzazione** per colleghi che, proprio a causa del sacrificio subito, possono aver incontrato maggiori difficoltà nel percorso professionale. Il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo o, in alternativa, di un titolo di preferenza in caso di parità di punteggio, avrebbe un valore non solo tecnico ma anche simbolico. Rappresenterebbe la conferma che l'Amministrazione non dimentica chi ha pagato un prezzo personale elevatissimo nell'adempimento del proprio dovere. In sintesi è stato chiesto, nel contesto normativo vigente, una valutazione per le procedure concorsuali anche mediante uno specifico punteggio in favore delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e dei soggetti equiparati, come individuati dalle norme richiamate.

[CLICCA QUI](#)

⇒ **4° Corso di formazione per allievi agenti tecnici della Polizia di Stato - Sezione paralimpica Fiamme Oro**

Come noto, lo scorso 22 gennaio è stata pubblicata la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori di cui al concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 4 atleti da assegnare ai Gruppi sportivi della Polizia di Stato "Sezione paralimpica - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Il relativo corso - denominato "4° Corso di formazione per allievi agenti tecnici della Polizia di Stato da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Sezione paralimpica Fiamme Oro" verrà realizzato dal 2 marzo 2026 al 1° settembre 2026 a cura dell'Istituto per ispettori di Nettuno. Il corso, della durata di sei mesi, è strutturato in due periodi formativi: un periodo di formazione, della durata di mesi due, dal 2 marzo al 1 maggio 2026, nel quale gli allievi agenti tecnici sono impegnati nelle attività previste dal piano della formazione con erogazione di moduli e-learning e/o lezioni in aule virtuali; un secondo periodo, di quattro mesi, dal 4 maggio al 1 settembre 2026, riservato all'applicazione pratica presso i Centri Nazionali Fiamme Oro ove è praticata la disciplina paralimpica di appartenenza.




[CLICCA QUI](#)

⇒ **Concorsi interni del ruolo tecnico**

Bandi di concorso tempestivi e scorimenti rapidi delle graduatorie per sovrintendenti, ispettori e funzionari tecnici. Per il SIAP si tratta di un'esigenza ineludibile. A ciò si aggiunge la necessità di un'attenzione concreta sull'estensione della fase transitoria del riordino delle carriere, così da introdurre correttivi tecnici capaci di eliminare distorsioni e diseguaglianze ormai divenute strutturali. Non si

chiede di “concedere” qualifiche, ma di riconoscere la qualità e la dignità del lavoro svolto. È indispensabile evitare che il sistema sicurezza perda efficienza, motivazione e tenuta complessiva. Qui non è in gioco una rivendicazione corporativa, è in gioco la funzionalità stessa dell’architettura della sicurezza pubblica, che prende forma attraverso il lavoro quotidiano del personale. Il giudizio del SIAP è chiaro. Apprezziamo lo sforzo politico degli interlocutori e lo riconosciamo con senso istituzionale e responsabilità. Tuttavia, è necessario affrontare con decisione il tema dei concorsi interni anche per il ruolo tecnico, compresa la possibilità di bandire il concorso per ispettore superiore tecnico. A questo personale deve essere dedicato un percorso formativo specifico e devono essere previste procedure concorsuali coerenti con le mansioni professionali e con le aree di impiego. Non solo. È difficile comprendere come si possa perseguire l’equiordinazione tra le diverse Amministrazioni mentre, allo stesso tempo, si mantengono evidenti disallineamenti nei percorsi di carriera tra ruoli ordinari e ruoli tecnici all’interno della stessa Amministrazione. Il ruolo tecnico della Polizia di Stato è una eccellenza e da tale deve essere trattato anche nell’ambito delle aspirazioni personali. Carriere e mobilità sono i principi dove il SIAP non arretrerà.



⇒ **La valutazione medico-legale non è un territorio franco.**

La sentenza n. 1129/2024 del TAR Emilia-Romagna si inserisce nel solco delle decisioni che, senza invadere il terreno della discrezionalità tecnica, ricordano all’Amministrazione che la valutazione medico-legale non è un territorio franco, immune da regole di logicità, coerenza e trasparenza. Il caso parla di un dipendente dichiarato permanentemente non idoneo, proprio nel momento in cui la documentazione sanitaria attestava la remissione della patologia, è emblematico di un problema più ampio ovvero l’uso talvolta superficiale, o comunque non adeguatamente motivato, del potere tecnico-discrezionale. Il TAR mette ordine con due affermazioni nette. La prima: non è ammissibile una motivazione che ignori o liquidi senza spiegazioni gli accertamenti favorevoli al dipendente, soprattutto quando provengono da fonti qualificate e convergenti. La Commissione medica, pur richiamando tali elementi, ha concluso in senso opposto senza chiarire il perché. Una contraddizione che il giudice non ha tollerato, tanto più quando la diagnosi si fonda su espressioni prive di reale significato clinico. La seconda: un giudizio di inidoneità permanente deve

ammissibile una motivazione che ignori o liquidi senza spiegazioni gli accertamenti favorevoli al dipendente, soprattutto quando provengono da fonti qualificate e convergenti. La Commissione medica, pur richiamando tali elementi, ha concluso in senso opposto senza chiarire il perché. Una contraddizione che il giudice non ha tollerato, tanto più quando la diagnosi si fonda su espressioni prive di reale significato clinico. La seconda: un giudizio di inidoneità permanente deve



poggiare su una patologia prevista dalla normativa di settore. Non basta evocare un generico “disagio psichico”: occorre individuare la voce tabellare pertinente, dimostrare la persistenza della condizione e spiegare perché essa sia incompatibile con il servizio. L’Amministrazione, su questo punto, è rimasta silente. La decisione assume un valore che va oltre il caso concreto. Ribadisce che, quando si incide sulla carriera e sulla dignità professionale di un servitore dello Stato, la motivazione deve essere rafforzata, completa, verificabile. E afferma un principio di civiltà amministrativa: una patologia superata non può trasformarsi in una condanna professionale irreversibile. Il TAR, annullando gli atti e imponendo una nuova valutazione, non sostituisce il medico. Ricorda però alla Pubblica Amministrazione che la discrezionalità tecnica non è sinonimo di arbitrietà. È un potere che richiede rigore, metodo e rispetto delle garanzie. Un messaggio chiaro, che parla non solo

alla Polizia di Stato, ma a tutte le amministrazioni che gestiscono l'idoneità del personale in uniforme.

⇒ **La straordinaria rete di solidarietà SIAP**

Straordinaria la pagina di solidarietà offerta dalle Segreterie Provinciali del SIAP. In momenti come questi emerge il vero valore di una comunità, il senso di appartenenza, la tutela della persona e del lavoratore, il rispetto dei principi costituzionali, la partecipazione, la collegialità, il pluralismo, la solidarietà, la sussidiarietà. È nelle persone che una organizzazione sindacale trova la sua forza più autentica. Per questo, come Segreteria Nazionale, diciamo grazie a tutte le nostre segreterie e citiamo quella che più si è distinta, la Segreteria SIAP della Liguria che, attraverso l'iniziativa della struttura di La Spezia, ha espresso concreta vicinanza alle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dai recenti eventi idrogeologici. Oltre il grazie alla Segreteria di Chieti per il sostegno ai colleghi aggrediti mentre svolgevano il proprio dovere. In democrazia, i conflitti sociali sono legittimi e vanno tutelati, ma devono essere affrontati e risolti dalla politica. La protesta, quando pacifica e rispettosa delle regole, è un diritto che va sempre garantito. Ma quando la protesta si trasforma in aggressione, devastazione o addirittura nel linciaggio di chi rappresenta lo Stato, allora lo Stato ha il dovere di intervenire per ristabilire la legalità. Alla Segreteria di Torino vanno i nostri complimenti per l'equilibrio dei comunicati, interviste e dichiarazioni stampa, e per la costante tutela di ogni poliziotto. L'immagine dei rappresentanti del SIAP accanto ai colleghi feriti, in ospedale, è il simbolo più potente del nostro senso di comunità, solidarietà e vicinanza. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine sono un orgoglio per il Paese. A loro va il nostro grazie. Il grazie del SIAP.



L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		8	9	10	11	12	13	14	15

SIAPInform@06

del 9 Febbraio 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Sede: Via Angelo Bargoni, 78

00153 ROMA

info@siap-polizia.it

0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale

di Roma

n. 277 del 20 luglio 2005

**Siamo su
tutti i social**



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e familiari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI